

FONDO DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI



16042 CARASCO (GE) ITALIA VIA PRIVATA DEVOTO, 36

**FONDO DI ASSISTENZA
DEI LAVORATORI FACI S.p.A.**

REGOLAMENTO
Decorrenza 1° gennaio 2012



16042 CARASCO (GE) ITALIA VIA PRIVATA DEVOTO, 36

Art. 1 - Elezione dei consiglieri/Referendum
Regolamento applicativo degli artt. 19 e 20 dello Statuto

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER I REFERENDUM E L'ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL CONSIGLIO.**

1. CONVOCAZIONE

- Al fine di procedere alle operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni dei Consiglieri, o del referendum, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, su delibera dello stesso, come previsto all'articolo 21 Statuto, indice le elezioni/referendum, con preavviso di almeno 60 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del mandato (triennio).
- La comunicazione agli associati avviene secondo le seguenti modalità:
- sul sito WEB del Fondo o affissione presso la sede del Fondo;
- oppure affisso nelle sedi di lavoro e nelle bacheche aziendali o mediante posta elettronica e/o il servizio postale per i pensionati o gli assenti.

Deve contenere:

- la data, l'ora e il luogo delle votazioni;
- l'elenco dei candidati, ovvero l'oggetto della votazione se trattasi di referendum;
- le modalità per il corretto svolgimento delle votazioni.

2. COMMISSIONE ELETTORALE – ISTITUZIONE

- Il Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione istituisce una apposita Commissione Elettorale.
- I componenti sono almeno in numero di 3 e vengono scelti, su proposta del Presidente, tra coloro che non sono eleggibili alle cariche sociali se trattasi di elezione dei consiglieri.
- Elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.
- La Commissione, di norma, è composta da almeno un rappresentante delle OO.SS. aziendali firmatarie degli accordi sindacali riguardanti il Fondo, purché ancora presenti al momento dell'indizione delle elezioni/referendum e da un rappresentante della Società.
- In assenza di nomina dei suddetti rappresentanti delle OO.SS. e/o della Società, il Presidente provvederà alla nomina dei componenti mancanti scegliendoli tra gli associati e non.
- La Commissione Elettorale presiede alle operazioni elettorali.

3. COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

- a) La Commissione si riunisce e allestisce il seggio elettorale nei locali messi a disposizione dal Fondo.
- b) La Commissione elettorale organizza le votazioni secondo la normativa prevista dal presente Regolamento o dettata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- c) Predisporre quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto, garantendo la segretezza dell'espressione del voto stesso.
- d) La votazione avviene a mezzo posta ordinaria, posta interna o consegnata a mano alla Commissione Elettorale.
- e) La scheda di votazione, predisposta, fornita e firmata da almeno due Commissari, se in forma cartacea, dopo il voto, deve essere chiusa dall'elettore, inserita nell'apposito contenitore predisposto dalla Commissione Elettorale e nello stesso momento la Commissione elettorale registra il nominativo dell'associato che ha esercitato il diritto di voto.
- f) A votazione conclusa, la Commissione elettorale procede:
 1. alla verifica della partecipazione al voto controllando i nomi dei votanti con il tabulato degli aventi diritto;
 2. allo spoglio delle schede e alla loro verifica a cura di almeno due dei suoi componenti;
 3. a proclamare:
 - eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
 - approvati i quesiti referendari che hanno raggiunto il quorum prestabilito.



16042 CARASCO (GE) ITALIA VIA PRIVATA DEVOTO, 36

i) Delle operazioni elettorali è redatto prontamente e senza indugio apposito verbale da rimettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

La Commissione si esprime sulle materie di sua competenza con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

4. DIRITTO DI VOTO E CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

- Alla votazione per l'elezione dei Consiglieri o del referendum di cui al comma 1 sono ammessi di diritto gli associati in servizio e in quiescenza che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di cui al comma 1.

- La Commissione provvede:

- a predisporre la scheda contenente i quesiti referendari;

- previa verifica dei requisiti di eleggibilità, a redigere l'elenco delle candidature pervenute entro il termine di cui al comma 1, che sarà trasmesso con immediatezza ai servizi amministrativi del Fondo, affinché i nominativi (nome e cognome) dei candidati ammessi siano riportati sulle schede elettorali.

I nominativi dei candidati possono essere presentati attraverso la designazione di un numero non inferiore a tre associati aventi diritto di voto e la proposta di candidatura deve essere controfirmata dal candidato.

I nominativi dei candidati alla carica di:

- Consigliere, devono essere comunicati al Presidente del seggio elettorale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto su apposito modulo predisposto dalla Commissione stessa.

- I nominativi dei candidati sono indicati sulla scheda di votazione secondo l'ordine alfabetico.

La votazione avviene su lista unica, comprendente tutti gli associati candidati all'elezione alla carica di Consigliere;

Ogni avente diritto al voto ha facoltà di votare fino ad un massimo del 50% degli aventi diritto, arrotondato all'intero inferiore.

Non è ammesso il voto per delega.

5. PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui al comma 3, convoca il Consiglio per la proclamazione:

a) dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli associati, secondo il numero delle preferenze ricevute quale risultante dalla lista compilata dalla Commissione; in caso di parità di preferenze viene proclamato eletto chi risulta avere la maggiore anzianità di associazione al Fondo, a parità di questa, la maggiore età;

b) dei Consiglieri nominati in rappresentanza della società, come comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 5;

c) del risultato del referendum riguardante i quesiti referendari sottoposti all'approvazione degli associati.

Informa gli associati dell'esito della votazione.

Articolo 2 - NORME APPLICATIVE DELLO STATUTO

- Familiari dichiarati a carico - In caso di superamento del limite di reddito fiscale, in presenza delle condizioni previste all'articolo 9 dello Statuto (familiari a carico), vengono sospese sia la contribuzione sia le prestazioni riferite al familiare a carico. L'eventuale ripresa del diritto alle prestazioni non dà luogo ad una ulteriore carenza.



16042 CARASCO (GE) ITALIA VIA PRIVATA DEVOTO, 36

- I figli studenti, di cui all'articolo 9 dello Statuto, hanno diritto alle prestazioni fino al compimento del 28° anno di età, anche se fuori corso, e comunque non oltre il 31.12 dell'anno in cui viene conseguita la tesi di laurea. Qualora l'esame di laurea venga sostenuto prima del compimento del 28° anno di età il familiare rimane a carico dell'associato fino al 31.12 di quell'anno. I figli non studenti o fuori corso sono comunque considerati a carico fino al compimento del 28° anno di età

- Coniuge separato o divorziato (art. 9 dello Statuto) – Per il coniuge separato o divorziato l'associato non ha diritto alle prestazioni del Fondo.

Qualora l'associato avesse erroneamente dichiarato al Fondo un familiare a carico senza che lo stesso ne avesse i requisiti, verranno restituiti i contributi incassati e chiesta la restituzione delle prestazioni dirette erogate limitatamente all'anno in cui l'associato ha prodotto la comunicazione correttiva. Il Fondo, a sua discrezione, si riserva, per gli anni precedenti, di recuperare le prestazioni direttamente erogate, decurtate dal contributo versato dall'associato e non restituito.

Art.3 – Contribuzione e modalità di versamento *Regolamento applicativo dell'art. 11 dello Statuto*

1. La contribuzione al Fondo è stabilita nelle misure definite nel presente articolo.

2. La contribuzione a carico della Società F.A.C.I. S.p.A. è definita nella misura stabilita dagli accordi sindacali stipulati tra le parti sociali tempo per tempo vigenti, attualmente nella misura di Euro 80.000,00 annui, da versare al massimo in due rate, entro l'anno di competenza.

3. **La contribuzione a carico degli Associati in servizio** (siano essi a tempo pieno o a tempo parziale), **in esodo anticipato o in quiescenza è stabilita nella misura fissa di Euro 10 mensili per 12 mensilità;**

4. per gli Associati in servizio che, per motivi contrattuali e/o legislativi, si trovino assenti temporaneamente dal lavoro senza diritto alla retribuzione si applica la normativa prevista al precedente comma 3;

5. per gli Associati assenti per maternità obbligatoria e/o facoltativa si applica la normativa prevista al precedente comma 3;

6. La contribuzione per i familiari è stabilita come segue:

a) **familiari fiscalmente a carico degli associati:**

1- Coniuge o convivente more uxorio: 5 euro mensili per 12 mensilità;

2- Figli a carico:

- 1 figlio : 5 euro mensili;
- 2 figli : 8 euro mensili;
- 3 figli: 10 euro mensili;
- 4 figli o più: 12 euro mensili.

3. per il coniuge o convivente more uxorio superstite:

- nella misura fissa di **Euro 10 mensili per 12 mensilità;**

Figli a carico:

- 1 figlio : 5 euro mensili;
- 2 figli : 8 euro mensili;
- 3 figli : 10 euro mensili;
- oltre i 3 figli: 12 euro mensili.

b) familiari fiscalmente NON a carico degli associati

Per ogni familiare fiscalmente NON a carico presente sullo stato di famiglia dell'associato al momento del sinistro e che gode delle prestazioni indirette (convenzione con Compagnia di Assicurazioni): **5 euro mensili per 12 mensilità.**

7. Il contributo dovuto dagli Associati è ragguagliato al periodo di associazione nell'anno ed è applicato in dodicesimi dell'importo intero.

8. MODALITA' PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E COMUNICAZIONI DEL FONDO

Il contributo viene versato:



16042 CARASCO (GE) ITALIA VIA PRIVATA DEVOTO, 36

- a) per gli associati in servizio, mediante trattenuta mensile sullo stipendio erogato da parte della Società FACI S.p.A.; in caso di retribuzione netta inferiore al contributo con modalità da concordare di volta in volta;
- b) per gli associati in quiescenza, gli associati cessati dal rapporto di lavoro per accesso al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito o i lavoratori assenti senza retribuzione, di norma con accredito annuale, entro il mese di marzo, sul conto corrente del Fondo.
- c) per i familiari superstiti di norma con accredito annuale, entro il mese di marzo, sul conto corrente del Fondo.

Entro il mese di marzo il Fondo invierà agli associati:

1. la situazione aggiornata degli aventi diritto alle prestazioni dirette e gli stessi avranno 60 giorni per restituire il modulo con le eventuali rettifiche;
2. la certificazione dei contributi complessivi (Faci e lavoratore) versati al Fondo nell'anno;
3. l'elenco delle prestazioni dirette e indirette percepite nell'anno.

Art. 4 – Modalità di rimborso delle spese
Regolamento applicativo dell'art. 12 dello Statuto

I documenti di spesa, cioè le fatture e/o ricevute valide ai fini fiscali:

- devono essere leggibili;
- devono essere il più possibile dettagliate;
- non devono riportare abrasioni, cancellature, correzioni;
- devono contenere gli importi pagati leggibili preferibilmente sia in caratteri numerici sia in caratteri alfabetici;
- devono essere riferiti alla sola persona che ha sostenuto la prestazione;
- devono essere riferiti ad una sola tipologia di rimborso (per ogni tipologia di spesa esiste un plafond diverso);
- devono contenere la firma e il timbro dell'avvenuto pagamento;
- devono essere elencate singolarmente sull'apposito modulo di "richiesta di contributo ordinario" predisposto dal Fondo.

In caso di ricevimento di documenti falsi o contraffatti, il Fondo applicherà l'articolo 7 dello Statuto (Esclusione dell'associato) e potrà dare immediata comunicazione alle competenti autorità giudiziarie per le opportune verifiche e l'accertamento di eventuali responsabilità.

Sono respinte le richieste di rimborso:

- non previste dal presente Regolamento;
- relative a fatture/ricevute per prestazioni specialistiche che non riportano la specializzazione e/o le generalità del medico che ha eseguito la prestazione
- prive del modulo appositamente predisposto dal Fondo.

Le richieste di rimborso relative a spese sostenute nel corso dell'anno solare precedente a quello di presentazione verranno liquidate a valere sul plafond dell'anno di competenza se presentate entro il 15 gennaio (farà fede la data del protocollo del Fondo), mentre quelle presentate successivamente graveranno sul nuovo plafond, relativo all'anno di presentazione della richiesta di contributo, nei limiti della disponibilità sia del plafond dell'anno di competenza sia del plafond dell'anno di presentazione e con le regole, se più sfavorevoli, stabilite per l'anno precedente.

Si precisa che le richieste di rimborso delle prestazioni in precedenza respinte, se ripresentate, acquisiranno un nuovo numero di protocollo costituendo a tutti gli effetti una nuova richiesta di contributo.

Il Consiglio invita gli associati, nell'interesse comune, ad avvalersi, laddove possibile, del Servizio Sanitario Nazionale prima di usufruire delle prestazioni fornite dal Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio potrà richiedere in qualsiasi momento, per le opportune verifiche:

- di effettuare visite a campione, da parte di medici di propria fiducia, agli associati, ai loro familiari e ai superstiti che hanno chiesto di fruire o abbiano fruito delle prestazioni del Fondo e/o di richiedere ulteriore documentazione;
- di richiedere chiarimenti all'ente/società o al medico che ha emesso la ricevuta/fattura;



Per quanto riguarda l'anno 2012, sono rimborsate le seguenti prestazioni.

PRESTAZIONI DIRETTE a favore degli associati dei familiari carico e dei superstiti:

1. Eventuali prestazioni straordinarie deliberate dal Consiglio.

PRESTAZIONI INDIRETTE a favore degli associati e dei familiari presenti al momento del sinistro nello stato di famiglia:

1. rimborsi per ricoveri ospedalieri derivanti da infortuni e/o malattie e le prestazioni extraricovero, come previsto dalla convenzione assicurativa tempo per tempo vigente.

Il Fondo non procede alla liquidazione delle prestazioni se l'associato o i familiari superstiti non sono in regola con il pagamento della contribuzione a loro carico.

***Art. 5 – Decorrenza delle prestazioni
Regolamento applicativo dell'art. 12 dello Statuto***

Le prestazioni di cui al presente Regolamento decorrono a fare data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Art. 6 – Documenti per l'adesione al Fondo

La Società F.A.C.I. S.p.A. comunicherà al Fondo, mediante appositi moduli/applicativi telematici concordati, gli elementi necessari per la registrazione dei lavoratori associati, compresi i componenti del nucleo familiare per il quale l'associato abbia chiesto l'adesione, l'indirizzo di posta elettronica e di lavoro, le coordinate bancarie complete e altre informazioni necessarie per la gestione, il controllo e l'aggiornamento della posizione dell'associato e dei familiari.

Il lavoratore fornirà al Fondo sui moduli appositamente predisposti e distribuiti agli aderenti:

- La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di tutti gli aventi diritto alle prestazioni dirette e indirette;
- I dati anagrafici di tutti gli aventi diritto alle prestazioni;
- Le coordinate bancarie complete, per l'accredito dei rimborsi delle prestazioni, se non fornite dalla Società aderente;
- Il modulo di adesione o di revoca.

Nel caso del superstite/convivente more uxorio dell'associato, lo stesso comunicherà al Fondo, entro 30 giorni dall'evento, la sua volontà di mantenere o meno il diritto alle prestazioni. In caso di mantenimento del diritto alle prestazioni, la contribuzione a suo carico decorrerà dal mese successivo a quello della morte del coniuge/convivente.